



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile".**

Repertorio atti n. 52/CU del 13 aprile 2026.

### **LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nella seduta straordinaria del 13 aprile 2026:

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTA** la nota prot. DAGL n. 2236 del 3 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4123, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge in titolo, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine dell'espressione del parere di questa Conferenza;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 4138 del 3 marzo 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto atto ed i relativi allegati sopra citati alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 12 marzo 2026;

**VISTA** la comunicazione del 10 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4699 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 4701, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'ANCI, con la quale l'UPI ha inviato, in previsione della suddetta riunione tecnica del 12 marzo 2026, un documento contenente una proposta emendativa, relativa al provvedimento in titolo;

**VISTA** la comunicazione del 10 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4700 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 4702, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato, in previsione della suddetta riunione tecnica del 12 marzo 2026, un documento contenente le proprie proposte emendative, relative al provvedimento in titolo;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la comunicazione dell'11 marzo 2026, acquisita il 12 marzo 2026 al prot. DAR n. 4857 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 4859, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'UPI, con la quale l'ANCI ha inviato un documento contenente proprie proposte emendative, relative al provvedimento in titolo;

**VISTA** la comunicazione del 26 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5902 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 5916, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha trasmesso un documento contenente i pareri di competenza del Governo in relazione alle menzionate proposte emendative formulate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI;

**VISTA** la comunicazione del 2 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6392 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 6402, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato, tra l'altro, un documento contenente proprie proposte emendative relative al provvedimento in titolo, in vista della seduta di questa Conferenza calendarizzata per la medesima data del 2 aprile 2026;

**VISTA** la comunicazione del 2 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6391 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 6399, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'UPI, con la quale l'ANCI ha inviato, tra l'altro, un documento contenente proprie proposte emendative relative al provvedimento in titolo, in vista della citata seduta del 2 aprile 2026 di questa Conferenza;

**CONSIDERATO** che nel corso della seduta del 2 aprile 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso, a maggioranza, parere favorevole con le proposte emendative contenute nel suddetto documento inviato, rappresentando che la Regione Emilia-Romagna ha condizionato il proprio parere favorevole all'accoglimento degli emendamenti n. 2 e n. 3 di cui al medesimo documento e che, in caso di mancato accoglimento delle due predette proposte emendative, il parere, per la Regione Emilia-Romagna, sarebbe stato negativo;
- l'ANCI ha chiesto il rinvio del punto iscritto all'ordine del giorno in attesa di ricevere un riscontro alle richieste formulate nel documento trasmesso;
- l'UPI ha rappresentato di non avere osservazioni con la raccomandazione, però, dato il tempo a disposizione, di accogliere le proposte emendative contenute nel documento consegnato in seduta;
- il rappresentante del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, in merito alle sopracitate proposte emendative n. 2 e n. 3, riferite all'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo" e formulate dalla Regione Emilia-Romagna, non ha espresso la propria posizione, richiamando in merito la competenza di altri uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha, altresì, preso atto della richiesta di rinvio, rappresentata dall'ANCI, evidenziando che la scadenza per la conversione in legge del decreto-legge in titolo è prevista per il 27 aprile 2026; inoltre, ha confermato l'accoglimento delle proposte emendative formulate dall'ANCI, ad eccezione di una, rappresentando, infine, di non potersi esprimere sulle altre proposte;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ha rappresentato, con riferimento alle suddette proposte emendative formulate dall'ANCI, che il Ministero dell'economia e delle finanze non aveva ancora formulato i pareri;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 6397 del 2 aprile 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il citato documento dell'UPI, consegnato nel corso della medesima seduta del 2 aprile 2026 di questa Conferenza;

**VISTA** la comunicazione del 10 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6834 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 6844, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'UPI, con la quale l'ANCI ha inviato un documento contenente la riformulazione della proposta emendativa, già presentata con la citata comunicazione del 2 aprile 2026 e riferita alle disposizioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici;

**VISTA** la comunicazione del 10 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6846 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 6849, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha trasmesso un documento contenente i pareri di competenza del Governo in relazione alle menzionate proposte emendative, formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI;

**VISTA** la comunicazione del 13 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6892 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 6896, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha trasmesso un documento contenente i pareri di competenza del Governo in relazione alle menzionate proposte emendative, formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI, rappresentando che lo stesso è stato aggiornato sulla base dell'avviso espresso dal Ministero dell'Interno;

**CONSIDERATO** che nel corso della seduta straordinaria del 13 aprile 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso, a maggioranza, parere favorevole con le proposte emendative contenute nel documento trasmesso che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante, con l'eccezione della Regione Emilia-Romagna la quale ha condizionato il proprio parere favorevole all'accoglimento degli emendamenti n. 2 e n. 3 di cui al medesimo documento e relativi all'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo", in mancanza del quale accoglimento il parere, per la sola Regione Emilia-Romagna, deve intendersi negativo;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento trasmesso che, allegato al presente atto (allegato 2), ne costituisce parte integrante;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative, riferite all'articolo 13 del provvedimento in titolo e contenute nel citato documento, consegnato nel corso della seduta del 2 aprile 2026 di questa Conferenza;
- il rappresentante del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, in merito alle suddette proposte emendative, ha fatto rinvio ai citati documenti, trasmessi dal Settore legislativo del Ministro medesimo, ed ha evidenziato, in particolare, che il parere espresso dal Governo in merito alle proposte emendative formulate dalla Regione Emilia-Romagna è negativo, che è stata accolta, con riformulazione, la proposta emendativa presentata dall'ANCI, relativa alle facoltà assunzionali dei comuni e, infine, che sono state sottoposte alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze sia le proposte emendative formulate dall'ANCI sia quelle presentate dall'UPI;
- il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ha rappresentato di non poter esprimere il parere del Ministero dell'economia e delle finanze sulle proposte emendative in argomento, attesa la necessità di puntuali approfondimenti ed ha riferito che lo stesso Ministero avrebbe espresso il proprio parere in sede di esame parlamentare;
- il Ministro del turismo ha confermato il parere contrario in merito alla proposta emendativa presentata dall'ANCI, riferita all'articolo 10 del provvedimento in titolo e relativa al coinvolgimento degli enti territoriali nelle campagne di promozione turistica;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile".

Il Segretario

Cons. Paola D'Avena

Il Presidente

Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/40/CU16/C13

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 2026, N. 25, RECANTE “INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA PROVOCATA DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 18 GENNAIO 2026, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHÉ ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA FRANA DI NISCEMI E DI PROTEZIONE CIVILE”**

*Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

**Punto 16) O.d.g. Conferenza Unificata**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a maggioranza esprime parere favorevole con le proposte emendative contenute nel documento.

La Regione Emilia-Romagna condiziona il proprio parere favorevole agli emendamenti n. 2 e 3. Nel caso in cui le due proposte emendative non venissero accolte il parere deve intendersi negativo.

**PROPOSTE EMENDATIVE**

**Emendamento 1)**

**Articolo 17, comma 1 (proposta sostitutiva)**

All’articolo 17, comma 1, le parole:

“2023 e 2024”

sono sostituite dalle seguenti parole:

“2023,2024 e 2025”

**Relazione**

L’emendamento è finalizzato a ricomprendere nella misura anche gli eventi verificatesi nel 2025 per i quali la ricognizione dei fabbisogni risulta essere stata già trasmessa alla data del 31.12.2025 e ai

quali è necessario dare una risposta quanto più possibile tempestiva e, preferibilmente, nell'ambito della gestione commissariale.

## **Emendamento 2)**

### **Articolo 18, comma 1 (proposta additiva)**

All'articolo 18, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

“a-bis) al comma 297, lettera e), capoverso «comma 557», quarto periodo, le parole: «la sede,» sono soppresse”.

## **Emendamento 3)**

### **Articolo 18, comma 1 (proposta sostitutiva)**

All'art. 18, comma 1, alla lettera b), numero 2), sostituire le parole

“è in Roma”

con le parole

“è in Bologna”.

## **Relazione emendamenti 2 e 3**

Le proposte di emendamento si compongono di una parte additiva e una sostitutiva.

Quella additiva intende modificare la disciplina sull'ubicazione della sede dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia “ItaliaMeteo”, che con il d.l. n. 25/2026 è stata oggetto di una parziale rivisitazione, stabilendo, tra l'altro, che l'Agenzia ha sede a Roma e non più a Bologna.

In particolare, l'emendamento qui proposto aggiunge, all'interno dell'art. 18 del d.l. n. 25/2026, una norma che abroga la previsione di legge secondo cui lo statuto dell'Agenzia ne individua la sede.

Questa previsione sulle prerogative statutarie dell'Agenzia è contenuta nel comma 557 dell'art. 1 della l. n. 205/2017, richiamato dallo stesso decreto n. 25.

Infatti, con i commi 551 e seguenti della legge n. 205 del 2017 fu istituita l'Agenzia. In sua attuazione seguì il d.P.C.M. 24 settembre 2020, di approvazione dello statuto dell'Agenzia, adottato d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni', ai sensi del citato comma 557 della legge 205.

La modifica ex lege dell'ubicazione della sede scavalca il meccanismo di concertazione che è sempre stato alla base di questa scelta.



La parte sostitutiva dell'emendamento 1) è complementare alla prima (additiva) e mira a modificare l'art. 18, lettera b), numero 2), d.l. n. 25/2026: la versione vigente della disposizione trasferisce la sede dell'Agenzia da Bologna a Roma, mentre l'emendamento la riporta a Bologna.

La scelta del DL n. 25 del 2026 relativa allo spostamento della sede dell'Agenzia nazionale mette in forte tensione i principi di ragionevolezza e di efficienza, considerato l'evidente impatto finanziario e organizzativo del trasferimento della sede stessa. È in ossequio a questi principi che l'emendamento in esame abroga la previsione per cui lo statuto dell'Agenzia ne individua la sede. Questa soluzione consentirebbe di procedere garantendo la continuità e la valorizzazione delle competenze del territorio.

#### **Emendamento 4)**

##### **Articolo 20, comma 1 (proposta sostitutiva)**

All'articolo 20. comma 1, la parola:

“provvedimento”

è sostituita dalle seguenti parole:

“indicazioni operative”

#### **Emendamento 5)**

##### **Articolo 20, comma 1 - (proposta additiva)**

All'articolo 20. comma 1, dopo le parole.

“garanzie nelle comunicazioni”

sono aggiunte le parole:

“e acquisita l'intesa della Conferenza Unificata,”.

#### **Emendamento 6)**

##### **Articolo 20, comma 1 (proposta ablativa)**

All'articolo 20. comma 1, sono eliminate le parole:

“di allarme”



## **Emendamento 7)**

### **Articolo 20, comma 1 - (proposta additiva)**

All'articolo 20, comma 1, dopo le parole.

“del presente decreto.”

sono aggiunte le parole:

*“Al sistema di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 ove incompatibili con il presente articolo.”*

### **Relazione emendamenti 4, 5, 6 e 7**

Si ritiene necessario identificare il tipo di provvedimento che sarà assunto dal Capo del Dipartimento Protezione civile nazionale (indicazioni operative) e stante la rilevanza che avrà l'App sulle attività dei Sistemi di protezione civile delle Regioni, risulta importante che il provvedimento del Capo del Dipartimento Protezione civile nazionale sia concertato, tramite intesa, in Conferenza unificata.

Infine, è importante che il sistema che sarà attivato non rientri all'interno del sistema di IT-Alert

## **Emendamento 8)**

### **Articolo 22, comma 1 (proposta additiva)**

All'articolo 22, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

*“1-bis. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale di cui alle convenzioni previste dal comma 8 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, di cui si avvale il Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7 dell'articolo 20-ter del medesimo decreto-legge, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”*

### **Relazione**

La gestione delle emergenze conseguenti ad eventi calamitosi di vasta portata richiede l'adozione di strumenti normativi eccezionali, volti a garantire l'efficacia e la continuità dell'azione amministrativa nel lungo periodo.

La ricostruzione post-sisma costituisce un processo straordinario, complesso e pluriennale, caratterizzato da un quadro normativo articolato e in costante evoluzione. La continuità operativa rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire efficienza, uniformità e tempestività nell'azione amministrativa. Il processo di ricostruzione si fonda, infatti, su un patrimonio di conoscenze tecniche e operative che non si limita alla mera conoscenza delle disposizioni normative,



ma comprende la memoria storica delle pratiche trattate, la consapevolezza delle criticità ricorrenti, la capacità di prevenire errori procedurali e di gestire casi complessi e situazioni atipiche. Si tratta di un know-how consolidato che assume rilevanza determinante ai fini del buon esito dell'azione amministrativa.

In tale contesto si inserisce la consolidata prassi legislativa di prevedere specifiche deroghe ai limiti ordinari in materia di contratti di lavoro a tempo determinato. L'avvicendamento delle risorse, infatti, comporterebbe la perdita di professionalità difficilmente sostituibili, a fronte della complessità delle attività, che richiedono un impegno continuativo e figure altamente qualificate.

Attualmente, per il personale in servizio presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e gli enti locali ricompresi nel cratere sismico del 2016 di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la legge di bilancio reitera periodicamente una deroga esplicita ai limiti stabiliti dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Da ultimo, la legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) all'articolo 1, comma 586, ha confermato tale impostazione, prevedendo la proroga o il rinnovo dei contratti fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma utilizzando stanziamenti esistenti nei bilanci degli enti interessati e senza introdurre automatismi di stabilizzazione.

Si prevede infatti:

“586. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”

Le medesime esigenze di eccezionalità, complessità e durata caratterizzano i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire da maggio 2023, la cui gestione è disciplinata dal Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Al fine di assicurare un continuo e omogeneo coordinamento delle attività, un'ottimizzazione delle risorse umane già impiegate e una gestione efficiente della ricostruzione pubblica e privata, si ritiene necessario estendere la medesima previsione derogatoria anche al personale ivi impiegato.

Si propone, pertanto, l'introduzione dell'emendamento in esame ossia una disposizione che ricalchi la formulazione adottata per il Sisma 2016, specificamente rivolta al personale di cui si avvale il Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, del D.L. n. 61/2023.



## **Emendamento 9)**

### **Articolo 23, comma 1 (proposta additiva)**

All'articolo 23. dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

*“1bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”*

### **Relazione**

Viene inserita la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome per la tutela delle competenze a esse assegnate dalla Costituzione.

Roma, 1° aprile 2026





## Conferenza Unificata 13 aprile 2026

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile".**

**ANCI esprime parere condizionato all'accoglimento delle proposte emendative**, presentate in sede tecnica e in votazione presso la Commissione VIII della Camera dei Deputati, anche a seguito delle proposte pervenute dai Presidente delle Anci regionali interessate, evidenziando peraltro l'assenza, allo stato, di un riscontro del MEF sulle misure di finanza locale e sui ristori.

Si richiama in particolare l'attenzione del Governo su alcuni emendamenti ritenuti prioritari e necessari (nn. 1, 3, 5, 6) per assicurare una risposta efficace ai territori colpiti.

Al riguardo, si evidenzia che i seguenti emendamenti, sono ancora in votazione in VIII Commissione alla Camera:

- **Personale Comuni e Comune di Niscemi (emendamenti nn. 1 e 5)** Si ribadisce la necessità di estendere ai Comuni le facoltà assunzionali straordinarie, mantenendo la formulazione originaria dell'emendamento, nonché di garantire la specificità degli interventi previsti per il Comune di Niscemi. Tali misure risultano indispensabili per assicurare la piena operatività degli enti nella gestione dell'emergenza e delle attività di ricostruzione.
- **Contabilità e proroga del rendiconto (emendamento n. 6)** L'emendamento è finalizzato ad introdurre, in via del tutto eccezionale e limitatamente all'anno 2026, misure di flessibilità ordinamentale e contabile in favore dei comuni interessati dagli eventi metereologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026, ritenute necessarie a fronte delle oggettive difficoltà operative riscontrate.

Si chiede infine di recuperare con una riformulazione l'emendamento riportato di seguito e respinto dalla Commissione Ambiente:

- **Esenzione IMU immobili inagibili (emendamento n. 3)** Si evidenzia la necessità di introdurre una misura generalizzata di esenzione dall'IMU per gli immobili inagibili nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi, accompagnata da adeguati meccanismi di ristoro del minor gettito. L'intervento è necessario per sostenere i contribuenti interessati e, al contempo, salvaguardare gli equilibri finanziari degli enti locali.

Alla luce di quanto sopra, **ANCI, in relazione alle proposte emendative richiamate, ritenute prioritarie e necessarie ai fini dell'efficacia complessiva del provvedimento**

e della ripresa dei territori, confida nel supporto del Governo affinché, nel prosieguo dell'iter parlamentare, ne sia assicurato il recepimento, ivi compreso il recupero con riformulazione della proposta relativa all'esenzione IMU.

Si richiama, infine, l'attenzione del Governo sulla necessità di intervenire, nel presente provvedimento ovvero nel primo provvedimento utile, per estendere le disposizioni in materia di deroghe contabili anche ai Comuni di Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia colpiti dagli eventi del 30 marzo 2026, oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 9 aprile 2026.





## **EMENDAMENTI ANCORA DA VOTARE**

**Ddl di conversione del DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2026, n. 25.  
Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile**

**C. 2823**



Sul primo emendamento inerente le facoltà assunzionali - riportato integralmente di seguito - si chiede di mantenere la deroga sulle assunzioni e non di riformularlo come proposto (nella riformulazione si elimina la deroga)

## **1. Estensione ai comuni delle facoltà assunzionali straordinarie per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione**

**12.1 Montemagni (Lega)**

**12.2 Bonelli (AVS)**

**12.3 Curti (PD)**

**12.4 Mazzetti (FI)**

**12.5 Ruffino (Az.)**

**12.6 Morfino (M5S)**

### **Art. 12**

#### **(Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di protezione civile)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Regione siciliana», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026.*

*Consequentemente al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «autorizzato», con la seguente: «autorizzati».*

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: strutture regionali di protezione civile, sono aggiunte le seguenti parole: «e delle strutture comunali preposte alle attività di protezione civile e alla gestione dell'emergenza, nel limite di 3 unità per i comuni, unioni o forme associate con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di 1 unità per i restanti comuni, unioni o forme associate».*

*Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: «Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».*

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a carico dei rispettivi bilanci regionali, sono aggiunte le seguenti parole: e comunali.*

### **Motivazione**

La proposta mira a colmare una lacuna del decreto che, pur riconoscendo la necessità di potenziare le strutture amministrative per la gestione dell'emergenza, limita tale facoltà esclusivamente al Dipartimento della Protezione Civile e alle Regioni interessate. Tuttavia, sono i Comuni i primi enti chiamati a gestire l'impatto sul territorio: dalle procedure di somma urgenza per il ripristino della viabilità locale alle istruttorie per i danni subiti dai privati. Molti degli enti colpiti versano in condizioni di grave carenza di organico, il che rende impossibile far fronte ai nuovi e gravosi adempimenti richiesti, come la gestione delle ordinanze di inagibilità, le delocalizzazioni e la rendicontazione dei fondi.



L'estensione delle facoltà assunzionali ai Comuni è resa operativamente efficace dalla deroga esplicita ai limiti di spesa per il personale (DL 78/2010) e ai vincoli per gli enti in condizioni di criticità finanziaria (Art. 259 TUEL). Senza tali deroghe, l'autorizzazione rimarrebbe inattuabile proprio per i Comuni più fragili e con bilanci "ingessati", determinando una paralisi della ricostruzione per carenza di personale tecnico e amministrativo-contabile. La natura temporanea e straordinaria delle assunzioni assicura l'immediata operatività nelle attività post-emergenza, garantendo al contempo il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e l'accelerazione della spesa dei fondi stanziati.

## **5. Esenzione IMU fabbricati inagibili e contributo tari rifiuti – comune di Niscemi**

**15.01 Ruffino (Az.)**

**15.02 Montemagni (Lega)**

**15.03 Scerra (M5S)**

**15.04 Castiglione (FI)**

**15.05 Barbagallo (PD)**

*Dopo l'articolo 15 introdurre il seguente:*

### **Art. 15-bis**

#### **Esenzioni e riduzioni per fabbricati inagibili del Comune di Niscemi**

1. I fabbricati ubicati nel territorio del comune di Niscemi che risultano distrutti o dichiarati inagibili in conseguenza dei dissesti verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 giugno 2026 e fino alla loro demolizione ovvero al definitivo ripristino dell'agibilità degli immobili medesimi e, comunque, fintanto che permane lo stato di inagibilità accertato dalle competenti autorità e non oltre il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il ristoro al comune di Niscemi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 mila euro per l'anno 2026 e 600 mila euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
3. Al fine di assicurare al comune di Niscemi la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Commissario straordinario di cui all'articolo 15 è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, un contributo compensativo delle minori entrate e delle maggiori spese registrate, fino ad un massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
4. Le risorse di cui all'articolo 15, comma 2, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24."



## Motivazione

*L'emendamento introduce specifiche misure di sostegno in favore del comune di Niscemi.*

*Il comma 1 prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili in conseguenza dei dissesti che hanno interessato Niscemi, a decorrere dall'anno d'imposta 2026 e fino alla demolizione, al ripristino dell'agibilità o comunque fino al venir meno dello stato di inagibilità accertato dalle competenti autorità, entro il limite temporale del 31 dicembre 2027.*

*Il comma 2 prevede la possibilità per il Commissario straordinario di concedere al comune di Niscemi, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 15, incrementate di 2 milioni di euro per tali finalità, un contributo compensativo delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI). La misura si rende necessaria in quanto gli eventi calamitosi determinano, da un lato, una riduzione del gettito della TARI, in ragione dell'inutilizzabilità o inagibilità di parte degli immobili e delle utenze, e, dall'altro, un incremento dei costi di gestione del servizio, connessi alle attività straordinarie di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dai danni causati dagli eventi stessi.*

### **6. Disposizioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici**

**13.01 Ruffino (Az.)**

**13.03 Curti (PD)**

**13.04 Carmina (M5S)**

**13.05 Mazzetti (FI)**

*Aggiungere il seguente articolo:*

### **Art. XX**

#### **Disposizioni in materia di contabilità e bilancio degli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici**

1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, per i comuni, le unioni di comuni, le province, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il provvedimento di riconoscimento delle spese di somma urgenza di cui all'articolo 191, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere adottato entro 150 giorni dalla data della deliberazione della proposta da parte della Giunta e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

b) i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2026;

c) i termini di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 luglio 2026;

d) i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2026;



e) il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 settembre 2026;

f) il termine di 60 giorni di cui all'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il termine di cui all'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono prorogati di 60 giorni.”

2. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 settembre 2026.”

### **Motivazione**

*La norma è volta a introdurre, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, misure di flessibilità ordinamentale e contabile in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province, dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026.*

*Le proroghe previste dall'emendamento sono pertanto finalizzate a consentire agli enti interessati di completare correttamente gli adempimenti connessi al riconoscimento delle spese di somma urgenza, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, all'approvazione del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato e del DUP, nonché alla resa dei conti degli agenti contabili, tenendo conto delle oggettive difficoltà operative derivanti dal contesto emergenziale.*

*Inoltre, il comma 2 consente ai comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026 di approvare, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, i piani finanziari, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 settembre 2026.*

*La proroga si rende necessaria in considerazione degli impatti che tali eventi determinano sul servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, con conseguenti maggiori oneri e una più complessa e definizione dei costi. La misura consente, pertanto, una più corretta determinazione della TARI sulla base di un quadro istruttorio più completo.*

**Si chiede infine di recuperare con una riformulazione l'emendamento riportato di seguito e respinto dalla Commissione Ambiente:**

### **3. Esenzione IMU fabbricati inagibili e contributo tari rifiuti**

**2.01 Ruffino (Az.)**

**2.02 Montemagni (Lega)**

**2.03 Morfino (M5S)**

**2.04\* Ferrari (PD)**

*Dopo l'articolo 2 introdurre il seguente:*

*“Art. 2-bis (Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)*

*1. I fabbricati ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, sono esenti dall'imposta*



municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata scadente il 16 giugno 2026 e fino alla definitiva dichiarazione di agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il ristoro ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

3. Al fine di assicurare ai comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2026 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 maggio 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per l'erogazione ai comuni interessati delle somme di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.”

### **Motivazione**

*La norma proposta permetta l'esenzione dall'IMU per gli immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, ovvero danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.*

*In assenza di tale previsione di esenzione, decorsi i termini di sospensione disposti dall'articolo 2, i contribuenti dovrebbero riprendere i pagamenti in situazione di persistenza dell'inagibilità. Nell'attuale configurazione degli interventi a sostegno dei contribuenti dei comuni colpiti, infatti, non è prevista l'esclusione dal prelievo IMU per i fabbricati risultati inagibili. Ne consegue che allo scadere delle sospensioni dei termini di pagamento i relativi possessori dovrebbero pagare, per gli immobili inagibili, il 50% dell'imposta, con onere a carico del possessore e con perdita di gettito a carico del Comune per la parte abbattuta in applicazione delle norme ordinarie di regolazione dell'IMU.*

*A tale previsione si accompagna il ristoro dell'IMU per fornire un sostegno alle perdite di gettito connesse all'inagibilità dei fabbricati e ai maggiori oneri connessi alle urgenze determinate dall'alluvione, cui i Comuni delle aree colpite sono attualmente esposti.*

*Inoltre, gli eventi calamitosi determinano rilevanti criticità nella gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che sono fronteggiate mediante il dispositivo di cui al comma 2, in analogia con quanto previsto in occasione di precedenti eventi di analoga natura, al fine di compensare, da un lato, le minori entrate TARI che si determinano in ragione dell'inutilizzabilità o dell'inagibilità di parte degli immobili e delle relative utenze e, dall'altro, l'incremento dei costi di gestione del servizio derivante dalle attività straordinarie di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti conseguenti ai danni causati dagli eventi stessi.*

